

ORIGINALE



**COMUNE DI LONA – LASES
(PROVINCIA DI TRENTO)**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11 DI DATA 29/07/2026
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: **Approvazione delle tariffe corrispettive a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, agevolazioni e sostituzioni del comune - anno 2026.**

L'anno duemilaventisei, il giorno 29 luglio alle ore 19.04, nella sala delle adunanze, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito, in seduta ordinaria in prima convocazione, il Consiglio comunale.

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, presiede la seduta il Sindaco avv. Antonio Giacomelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	
			Giust.	Ingiust.
Giacomelli Antonio	Sindaco	X		
Campestrini Letizia		X		
Casagrande Silvano		X		
Casagrande Daniele			X	
Dallagiacoma Franca		X		
Fedrizzi Norberto		X		
Fontana Piermario		X		
Ioriatti Maria Lucia		X		
Marchi Alessandro		X		
Micheli Carlo		X		
Micheli Graziano		X		
Tondini Mara		X		

Assiste e verbalizza: dr. Silverio Cosentino, Segretario comunale reggente.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'avv. Antonio Giacomelli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto in oggetto indicato.

Oggetto: **Approvazione delle tariffe corrispettive a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, agevolazioni e sostituzioni del comune - anno 2026.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

In premessa si riporta sinteticamente il quadro normativo che disciplina la materia:

- la legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare. In tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, tra l'altro, l'articolo 1 della legge 147/2013:
 - * al comma 652 dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga"; "può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti";
 - * al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
 - * al comma 668 riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
 - * al comma 683 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)";
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, nonché le funzioni di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento;

- con la deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), con il quale ha previsto, in sostanziale continuità con quanto avvenuto con il precedente Metodo Tariffario Rifiuti (MTR, definito con deliberazione 443/2019), una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti (per il periodo 2022-2025);
- con la deliberazione 15/2022 ARERA ha definito il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;
- con la deliberazione 397/2025/R/RIF l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3); l'art. 7 di tale provvedimento prevede che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3 e lo trasmette all'ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026;
- con determina del direttore della direzione tariffe e corrispettivi ambientali di ARERA di data 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RIF, nonché gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative;
- il servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani è svolto da Asia Trentino S.r.l., affidataria del servizio secondo il modello dell'in house providing, per il periodo 01.01.2026-31.12.2038, come da delibera di Consiglio comunale n. 24 del 06/10/2025. Gli enti soci esercitano dei confronti del gestore il controllo analogo previsto dalla normativa vigente, garantendo il mantenimento della natura pubblica della gestione;
- avvalendosi della potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali dall'art. 52 del D.lg. 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune di Lona Lases con deliberazione consiliare n. 04 dd 28/04/2026, ha adottato il regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva, in luogo della TARI, a decorrere dal 01.01.2026;
- congiuntamente alle altre Amministrazioni della Valle di Cembra, si è inoltre stabilito di optare a decorrere dall'anno 2026 per un'unica tariffa d'ambito che copra i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'intero bacino della Valle di Cembra, sulla base delle utenze e degli svuotamenti complessivi al fine di garantire agli utenti i medesimi costi a fronte del medesimo servizio loro offerto;
- nel territorio in cui opera il Comune di Lona Lases non è ancora operante l'Ente di Governo d'ambito, e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente sono esercitate dal Comune medesimo.

Il piano finanziario dei rifiuti 2026-2029, predisposto dall'ente gestore Asia Trentino S.r.l e approvato con precedente deliberazione n. 10 di data odierna, espone per il 2026 un costo complessivo dell'ambito della Valle di Cembra (comprensivo dei comuni di Albiano, Altavalle, Cembra Lisignago, Giovo, Lona-Lases, Segonzano, Sover) un costo di € 1.257.978,00.=, di cui € 549.547,00.= di costi variabili ed € 708.431,00.= di costi fissi: la percentuale di crescita prevista rispetto all'esercizio 2025 è pari al 6,80%.

Il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa dei rifiuti sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Il costi del servizio sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99. Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, viene considerato il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle categorie previste dal citato D.P.R. 158/1999, entrambe caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.

Allo scopo sono stati elaborati, con il supporto di Asia Trentino S.r.l (protocollo comunale n. 2760), i prospetti di determinazione delle tariffe per l'anno 2026 nel quale sono indicati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, le modalità e i valori di calcolo delle tariffe nelle varie componenti: domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile, riepilogati come di seguito indicato:

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche	Totale
Costi fissi	601.944,83	150.486,21	752.431,04
Costi variabili	439.637,81	109.909,46	549.547,27
Totale	1.041.582,65	260.395,67	1.301.978,31

I costi fissi sono ripartiti tra gli utenti domestici e non domestici (rispettivamente 80% e 20%) in modo da garantire un'agevolazione per le utenze domestiche. Il totale dei costi fissi, come sopra riportato ed evidenziato nell'allagato prospetto (e pertanto anche il totale dei costi coperti dal gettito della tariffa) differisce per l'importo di € 44.000,31 = dal totale dei costi fissi riportato nel PEF: trattasi del costo dell'agevolazione per compostaggio domestico che viene ripartito su tutte le utenze per € 44.000,00 = e per € 0,31 = da arrotondamenti.

Come previsto all'art. 15 del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva, la parte variabile è costituita da una quota servizi e una quota consumi. La quota consumi è determinata in base ai litri (convenzionalmente rapportati in kg) di rifiuto non riciclabile conferito e misurato; la quota servizi è dovuta a copertura dei costi variabili per la raccolta delle frazioni dei rifiuti per i quali non è attivo un sistema di misurazione delle quantità conferite, anche qualora l'utente non la utilizzi.

Per il calcolo della quota fissa delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto del regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva, si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento Ka relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica (da 1 a 6) ed alla superficie dell'immobile determinata ai sensi dell'articolo 10. Vengono meno la classificazione delle abitazioni a disposizione e la diversificazione delle utenze dei non residenti in base alle superfici occupate, tipologie ora confluite tutte nella categoria non residenti, componenti 2.

Anche per il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche si è fatto riferimento alle superfici complessivamente occupate dalle ditte nei Comuni dell'intero ambito Valle di Cembra.

La quota servizi è determinata nella misura del 30% dei costi variabili.

Il costo a litro è determinato dal rapporto tra i costi variabili e i volumi che si prevede di misurare nel corso dell'anno. Considerando il passaggio alla tariffa d'ambito si è ritenuto di prendere quale base di calcolo circa il 70% dei litri misurati nel corso del 2025; il costo a litro previsto per l'anno 2026 è pertanto pari ad € 0,1325;

Riguardo alle agevolazioni e sostituzioni tariffarie, per le quali il regolamento comunale demanda alla delibera di approvazione delle tariffe la quantificazione annua, si propone per l'anno 2026 e per l'intero ambito Valle di Cembra:

- in virtù del risparmio generato dalla pratica del compostaggio dei rifiuti organici, si propone la riduzione della quota fissa per le utenze che lo effettuano nelle seguenti misure:
 - per le utenze domestiche in misura fissa euro/anno per nucleo familiare come da tabella presente nel deliberato;
 - per le utenze non domestiche pari al 30% della tariffa fissa calcolata per metro quadrato di superficie occupata.
- la sostituzione da parte del Comune di Lona Lases per le persone, residenti nel Comune stesso, che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di rifiuti, quali tessili sanitari, pannoloni o rifiuti indifferenziati provenienti dall'utilizzo di macchinari o trattamenti sanitari indispensabili a svolgere funzioni vitali, alla sostituzione al pagamento della parte variabile della tariffa per un ammontare massimo di 1.050 litri di volume annuo, con un massimo di rimborso pari ad € 150,00.= per richiedente;
- la sostituzione da parte Comune di Lona Lases per le utenze domestiche ove siano residenti bambini di età inferiore a 24 mesi:
 - alla sostituzione al pagamento della parte variabile della tariffa per un ammontare massimo di 600 litri di volume annuo, con un massimo di rimborso pari ad € 100,00 = annui per richiedente;
 - al rimborso dell'acquisto di pannolini lavabili fino ad una spesa massima riconosciuta di € 200,00 in unica soluzione. L'istanza dovrà essere presentata all'ufficio anagrafe entro i 30 gg dalla nascita del/della bebè corredata della documentazione comprovante l'acquisto

(scontrino parlante o fattura e relativa quietanza di pagamento). L'ufficio tributi provvederà all'adozione di apposito atto per la liquidazione del contributo dovuto entro il tetto massimo di € 200,00;

- di definire come utenze domestiche, "Componenti 1", i locali posseduti o detenuti da soggetti ospiti in R.S.A. o strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette, da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente e sempreché l'immobile non risulti utilizzato, anche temporaneamente;
- la sostituzione nella misura del 100% dell'importo dovuto a titolo di tariffa per i locali e aree utilizzate dalle scuole dell'obbligo di servizio pubblico presenti sul territorio comunale;

Considerato tutto quanto sopra premesso.

Preso atto che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Dato atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla tariffa di cui agli articoli 17 (compostaggio) e 19 (distanza dalla postazione di conferimento) del vigente regolamento viene garantita ripartendo il costo sulla generalità dei contribuenti.

Preso atto dei coefficienti stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Ka e Kc per la determinazione della quota fissa delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche, e dei coefficienti Kb e Kd per il calcolo della quota servizi della parte variabile delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche come indicati nel listino allegato.

Visto l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021, come convertito dalla Legge n. 15/2022 pubblicata in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022 e successivamente modificato con l'art. 1 comma 677 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199, che, in deroga all'articolo 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha disgiunto in via permanente il termine per l'approvazione delle tariffe rifiuti (TIA puntuale) da quello del bilancio di previsione, ponendo il termine del 31 luglio per l'approvazione dei piani tariffari dell'esercizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti relativi.

Visti:

- il listino della tariffa rifiuti - anno 2026, predisposto dall'ente gestore, di cui alla nota ns. prot. n. 2760 di data 20/07/2026 (allegato Listino 1/2026), ove vengono riportati i volumi conferiti dalle utenze (distintamente domestiche e speciali), le superfici, le statistiche del Comune di Lona Lases, i riepiloghi degli introiti per il neo istituito ambito Valle di Cembra, la definizione delle nuove tariffe;

- il listino dei costi dei servizi a richiesta - anno 2026, predisposto dall'ente gestore di cui alla nota ns. prot. n. 2760 di data 20/07/2026 (allegato Listino Servizi Urbani).

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 32 di data 18/12/2025, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026 - 2028, del Bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028 e della Nota Integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2011)".

Valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di permettere all'ente gestore di procedere con la bollettazione del primo semestre.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 185 comma 1 della L.R. 03.05.2019, n. 2.

Visti:

- la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- le deliberazioni di ARERA n. 363/2021, 15/2022, 397/2025;
- il decreto legislativo n. 118 dd. 23/6/2011 e ss.mm. e i principi contabili allegati al decreto stesso;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
- lo Statuto comunale vigente;
- il regolamento di contabilità del Comune di Lona Lases, approvato con deliberazione consiliare n. 19 dd. 27/12/2019;
- il regolamento per regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani approvato con deliberazione consiliare n. 04 dd. 28/04/2026.

Con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 (zero), astenuti n. 01, su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare le tariffe corrispettive per le utenze domestiche e non domestiche a copertura dei costi per il servizio di gestione dei rifiuti relative all'anno 2026, come da allegato (A – *Listino tariffa puntuale 2026*), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il listino delle attività varie come individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione (B- *Listino costi servizi a richiesta 2026*) per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di determinare, ai sensi dell'art. 17 del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani, l'agevolazione per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio:

N. componenti utenza domestica	Riduzione a valere sulla quota fissa della tariffa
Componenti 1	€ 15,10
Componenti 2	€ 27,20
Componenti 3	€ 34,80
Componenti 4	€ 39,40
Componenti 5	€ 43,90
Componenti 6 o più	€ 51,50
Non residenti componenti 2	€ 27,20

4. determinare, ai sensi dell'art. 17 del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani, l'agevolazione per le utenze non domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio pari al 30% della tariffa fissa calcolata;
5. di definire, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani, come utenze domestiche, "Componenti 1", i locali posseduti o detenuti da soggetti ospiti in R.S.A. o strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette, da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente e sempreché l'immobile non risulti utilizzato, anche temporaneamente;
6. di determinare, ai sensi degli articoli 17 e 20 del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani, le seguenti modalità di sostituzione del comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa:
- utenze domestiche ove siano residenti persone che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di rifiuti indifferenziati quali tessili sanitari, pannoloni o rifiuti indifferenziati provenienti dall'utilizzo di macchinari o trattamenti sanitari indispensabili a svolgere funzioni vitali, alla sostituzione al pagamento della parte variabile della tariffa per un ammontare massimo di 1.050 litri di volume annuo, con un massimo di rimborso pari ad € 150,00 per richiedente;
 - utenze domestiche ove siano residenti bambini di età inferiore a 24 mesi: alla sostituzione al pagamento della parte variabile della tariffa per un ammontare massimo di 600 litri di volume annuo, con un massimo di rimborso pari ad € 100,00 annui per richiedente ovvero, in alternativa, al rimborso dell'acquisto di pannolini lavabili fino ad una spesa massima riconosciuta di € 200,00 in unica soluzione. In quest'ultima ipotesi il titolare dell'utenza dovrà presentare istanza di contributo all'ufficio anagrafe entro i 30 gg dalla nascita

del/della bebè corredata dalla documentazione comprovante l'acquisto (scontrino parlante o fattura e relativa quietanza di pagamento). L'ufficio tributi provvederà all'adozione di apposito atto per la liquidazione del contributo entro il tetto massimo di € 200,00;

7. di determinare, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento, la sostituzione nella misura del 100% dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti situazioni per i locali e aree utilizzate dalle scuole dell'obbligo di servizio pubblico presenti sul territorio comunale;
8. di dare atto che la spesa derivante da quanto previsto ai punti precedenti, stimata in lordi € 2.700,00 trova imputazione in bilancio al capitolo 1955000 finanziata con mezzi propri dell'ente, e di demandare all'ufficio tributi il conseguente impegno;
9. di dare atto che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2026;
10. di trasmettere, a cura dell'ufficio tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 60 giorni dall'adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della determinazione dell'Autorità n. 397/2025/R/Rif;
11. di dare comunicazione, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento sul sito web istituzionale del comune sezione trasparenza rifiuti;
12. di dare comunicazione, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento all'ente gestore Asia Trentino S.r.l.;
13. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sull'albo telematico per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
14. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", per le motivazioni meglio espresse in premessa;
15. di dare atto che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del responsabile del procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento agli articoli 7 e 14 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;
16. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104;
 - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Allegati parte integrante: Allegati indicati nel deliberato.

Documentazione approvata: =====

Il Sindaco
avv. Antonio Giacomelli

Il Segretario comunale reggente
dr. Silverio Cosentino

Documento firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, 21 e 24 del D.Lg. n. 82/2005 e ss.mm. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pareri Istruttori – ai sensi art. 187 del Codice degli Enti Locali L.R. 03.05.2018 N. 2.

Parere in Ordine alla Regolarità Tecnica

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lona Lases, 28/07/2026

Il Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze
f.to dott.ssa Chiara Valcanover

Parere in Ordine alla Regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata con impegno della relativa spesa a carico del bilancio comunale.

Lona Lases, 28/07/2026

Il Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze
f.to dott.ssa Chiara Valcanover

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo telematico dal 31/07/2026 fino al 10/08/2026 ai sensi del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Il Segretario comunale reggente
dr. Silverio Cosentino

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario comunale reggente certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Il Segretario comunale reggente
dr. Silverio Cosentino

*Documento firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, 21 e 24 del D.Lg. n. 82/2005 e ss.mm..
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*